



**Notifica ex art. 140 c.p.c.  
la cui raccomandata A.R.  
non è andata a buon  
fine.**

**[Notifica ex art. 140 c.p.c. la cui raccomandata A.R. non è andata a buon fine.](#)**

*In merito alla mancata notifica di un atto di accertamento per mancato perfezionamento della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., quando il postino attesta la irreperibilità assoluta del destinatario (risulta essere barrata la casella TRASFERITO IRREPERIBILE O SCONOSCIUTO) nella raccomandata informativa, si è predisposta la seguente lettera di risposta all'Ente e che ha richiesto la rinvio.*

---

*La Commissione Normativa di A.N.N.A.*

---

Spett.le

Facendo seguito alla Vostra comunicazione dd. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di PG, con la quale si chiede la rinvio dell'atto intestato al destinatario/contribuyente \_\_\_\_\_, anagraficamente iscritto all'indirizzo di \_\_\_\_\_, si fa presente quanto segue.

La scelta della procedura di notificazione di volta in volta adottata nei confronti del destinatario dell'atto si basa esclusivamente sui presupposti di fatto accertati dal notificatore relativamente alla reperibilità dello stesso.

Questi, pertanto, non fa altro che conformarsi al dettato delle norme del Codice di Procedura Civile, stabilite in relazione alle diverse situazioni che si presentano, ovvero reperimento del destinatario, assenza dello stesso ma presenza di uno dei consegnatari di cui all'art. 139 c.p.c. e via dicendo.

Va sottolineato che nel caso di specie le ricerche svolte dal Messo Comunale hanno determinato il formarsi del convincimento del sussistere di una situazione di assenza/irreperibilità temporanea del contribuente, così come degli altri consegnatari previsti dall'art. 139 c.p.c., e non di una sua irreperibilità assoluta. Tali ricerche vengono condotte in totale autonomia e non presentano alcun legame con l'attività successivamente svolta dall'Addetto al Recapito Postale, il quale ha certificato, al contrario, una situazione diversa, contrassegnando genericamente la casella "trasferito – irreperibile – sconosciuto" sulla busta della raccomandata A.R. contenente l'avviso del deposito ex art. 140 c.p.c..

Al proposito va segnalato come sovente accada che il destinatario, grazie all'avviso di deposito lasciato presso la sua abitazione dal Messo, ritiri una copia dell'atto depositata alla Casa Comunale, fatto sufficiente di per sé a dimostrare il persistere della dimora abituale del destinatario, sconfessando incidentalmente di fatto le attestazioni di irreperibilità assoluta riportate dall'Addetto al Recapito Postale sulla busta della raccomandata inviata ai sensi art. 140 c.p.c..

A questo proposito si sottolinea come la mera assenza della cassetta delle lettere prevista dall'art. 45 del decreto 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, avente ad oggetto "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale", e la mancata indicazione sulla pulsantiera del nome del destinatario sono elementi di per sé sufficienti a determinare l'esito verificatosi nel caso di cui sopra.

Ad ogni buon conto, al fine di dare seguito alla Vostra istanza, si sono ripetuti gli accertamenti effettuati in occasione del precedente tentativo di notificazione: gli stessi hanno confermato il convincimento in merito al sussistere della dimora abituale del contribuente e di conseguenza il Messo non ha reputato di procedere alla rinotificazione dell'atto, questa volta ai sensi dell'art. 143 del c.p.c. (o dell'art. 60, 1° comma lett. e) del DPR 600/1973).

Ottemperare alla Vostra richiesta avrebbe infatti comportato un falso ideologico in atto pubblico da parte del Messo Comunale, in quanto in contrasto con l'esito degli accertamenti da lui stesso effettuati.

Per le ragioni esposte spiace comunicare l'impossibilità di assolvere alla richiesta di rinotificazione con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta e si restituisce l'atto da Voi inviato.

Cordiali saluti.

---